



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 12/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver inviato all'intermediario in data 05/02/2020 la richiesta di rimborso delle commissioni e oneri non maturati per 3 contratti di finanziamento contro cessione del quinto n. ***407, n. ***454 e n. ***507. L'intermediario riscontrava la richiesta formulando una proposta transattiva per i finanziamenti nn. ***407 e ***507, che egli accettava. Chiede quindi all'Arbitro di *"controllare i documenti inviati e fare in modo che la banca ... mi rimborsi anche gli oneri e commissioni per il contratto num. ***454"*.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo di rimborso per i costi fatturati da terzi;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riguardo agli oneri assicurativi relativi al “rischio vita” e “rischio impiego”, l’avvenuto rimborso dell’importo complessivo di € 299,20, da parte delle Compagnie Assicuratrici, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene che, a dispetto del tenore letterale della richiesta di “controllare i documenti inviati”, la domanda del ricorrente è ammissibile, non avendo natura meramente consulenziale, in quanto dalla lettura del ricorso e del reclamo si evince chiaramente quali sono le pretese del ricorrente ed i fatti costitutivi della domanda.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. *Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, con riferimento al rapporto di finanziamento n. ***454 stipulato il 21.08.2013, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo addebitate al cliente, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. A del modulo SECCI), perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nel contratto, sottoscritto dal ricorrente ed agli atti del procedimento. Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi alle provvigioni previste per l’intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), essendo nel caso di specie intervenuto un agente in attività finanziaria. Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7389/2020; n. 8810/2020).

Quanto alle commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e alle spese incasso quote (lett. B - F del modulo SECCI), di indubbia natura *recurring*, l’intermediario ha già provveduto al rimborso in sede di conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis* contrattualmente previsto.

Con riferimento agli oneri assicurativi per rischio vita ed impiego (lett. G-H del modulo SECCI), di sicura natura *recurring*, il rimborso risulta già essere stato effettuato dalle Compagnie assicurative secondo i criteri contrattuali riportati nelle CGA - versate in atti - alle quali il contratto espressamente rinvia per le condizioni di rimborso.

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,96%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 1.032,00	€ 619,20 <input type="radio"/>	€ 402,11 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 402
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 1.032,00	€ 619,20 <input checked="" type="radio"/>	€ 402,11 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 619,20	€ 0
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.146,56	€ 1.287,94 <input type="radio"/>	€ 836,38 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 836
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 264,00	€ 158,40 <input checked="" type="radio"/>	€ 102,86 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 158,40	€ 0
<input type="radio"/>	premio rischio vita (recurring)	€ 538,70	€ 323,22 <input type="radio"/>	€ 209,90 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		rimborsati
<input type="radio"/>	premio rischio impiego (recurring)	€ 301,25	€ 180,75 <input type="radio"/>	€ 117,38 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		rimborsati
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.238
interessi legali	no

In tabella non sono state inserite le imposte e tasse, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.238,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS